

COMUNI DEL PINEROLESE


**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER IL
 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO ED ESTENSIONE
 DELLE RETI IDRICHE GESTITE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A NEL TERRITORIO
 DEI COMUNI DEL PINEROLESE, PEDEMONTANO, PIANURA, VAL CHISONE, VAL
 GERMANASCA, VAL PELLICE. ANNI 2014-2015. LOTTO B**

OGGETTO DELL'ELABORATO


CAPITOLATO SPECIALE E SCHEMA DI CONTRATTO

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N. ELABORATO
PRO	A	E	R	CSA	1

IDENTIFICAZIONE FILE: Capitolato Speciale e Schema di Contratto Tappetini Pinerolese

VERSIONE	DATA	TIPOLOGIA
1	Febbraio 2014	PROGETTO ESECUTIVO

DATI PROGETTISTI	TIMBRI – FIRME
 <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>IL PROGETTISTA</p> <p>I TECNICI</p>	<p>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Esercizio Reti Acquedotto</p> <p>Ing. Raffaella TURAGLIO</p> <p>Geom. Enrico CERESOLE</p> <p>Gianpiero CHIARIZIO</p> <p>Geom. Davide CASTAGNO</p>

INDICE**PARTE A – PARTE AMMINISTRATIVA**

ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI.....	3
CAPO 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'ACCORDO QUADRO	3
1. Oggetto dell'accordo quadro	3
2. Ammontare dell'Accordo Quadro	5
3. Tipologia dell'Accordo Quadro e prezzi	5
4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	7
5. Durata dell'Accordo Quadro	7
6. Requisiti dell'appaltatore	8
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
7. Interpretazione dell'Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto	10
8. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro – Norme vincolanti.	10
9. Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro	10
10. Morte o fallimento dell'appaltatore.	11
11. Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e direttore di cantiere	11
12. Direzione Lavori per conto del Committente	12
13. Risoluzione dell'Accordo Quadro	13
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	14
14. Consegna e inizio dei lavori – documenti da presentare	14
15. Termini per l'ultimazione dei lavori.	15
16. Sottoservizi ed allacciamenti	16
17. Ripristino di pavimentazioni stradali	16
18. Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione	16
19. Sospensioni e proroghe	16
20. Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.	17
21. Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	19
22. Anticipazione e Revisione prezzi	19
23. Pagamenti in acconto e a saldo	19
24. Cessione dell'Accordo Quadro e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie	20
25. Contabilizzazione dei lavori	21
26. Valutazione dei lavori in corso d'opera	21
27. Conto finale	21
CAPO 5 – GARANZIE E RESPONSABILITA'	22
28. Garanzie	22
29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.	22
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	23
30. Variazione dei lavori	23
31. Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell'appaltatore, lavori in economia	24
32. Norme generali sui materiali, difetti di costruzione, danni di forza maggiore	24
33. Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati	25
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	26
34. Norme di sicurezza generali	26
35. Piani di sicurezza	28
CAPO 8 - SUBAPPALTO.....	29
36. Subappalto	29
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	30
37. Controversie	30
38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	30
39. Esecuzione d'ufficio dei lavori	32
40. Rapporti economici conseguenti a esecuzione d'ufficio e risoluzione di contratto	32
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	33
41. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	33
42. Controlli e verifiche	33
43. Certificato di Regolare esecuzione	33
44. Presa in consegna dei lavori ultimati	34
CAPO 11 - NORME FINALI.....	34
45. Oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore	34

46.	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	36
47.	Spese contrattuali, imposte, tasse	36
48.	Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	37
49.	Tracciabilità dei pagamenti	37
ALLEGATI.....		38
ALLEGATO A – Elenco dei comuni oggetto di intervento		39
PARTE B - SPECIFICHE TECNICHE.....		40
PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO		41

ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

Società - Amministrazione Appaltante o ACEA: ACEA Pinerolese Industriale Spa, quale azienda appaltante che affida all'Impresa l'esecuzione delle opere e dei servizi descritti.

Impresa - Appaltatore: l'Impresa che assume il compito di eseguire le opere ed i servizi descritti.

Direzione dei Lavori (D.L.): l'unità preposta a rappresentare la Società nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e ad ogni altro effetto.

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere.

D.Lgs. 163/2006 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

D.Lgs. 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

RG Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici.

DPR 34/00 Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

CG Capitolato generale d'appalto
Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145

ACCORDO QUADRO Contratto stipulato con un solo operatore economico e tradotto nel presente documento (ai sensi dell'art. 3, comma 13 e dell'art. 59, comma 4 del D.lgs. 163) in cui sono definite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle modalità di determinazione dei successivi rapporti negoziali, alle tipologie di lavori da fornire e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni.

CONTRATTO APPLICATIVO Il documento in cui vengono specificate le concrete modalità realizzative dei lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare.

o **ORDINE DI LAVORO**

CAPO 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Oggetto dell'accordo quadro

- a. Il presente Accordo Quadro disciplina le procedure per l'esecuzione degli interventi da eseguirsi nell'ambito dei Comuni del territorio del Pinerolese, pedemontano, pianura, Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice, gestiti da ACEA in qualità di affidatario del servizio idrico integrato (all.A), consistenti in:
 - 1) esecuzione dei lavori di stesa di tappetini d'usura previa o non previa fresatura d'incasso su buche la cui pavimentazione è stata ripristinata provvisoriamente da ditte terze nell'ambito di interventi di manutenzione delle reti idriche (riparazione perdite ecc.) e fognarie e di realizzazione di prese d'utenza;
 - 2) realizzazione di opere di ripristino di pavimentazioni in lapideo (porfido, acciottolato, lapidei in genere) con disegno preesistente da eseguirsi a regola d'arte su buche la cui pavimentazione è stata

ripristinata provvisoriamente da ditte terze nell'ambito di interventi di manutenzione delle reti idriche (riparazione perdite ecc.) e di realizzazione di prese d'utenza;

- 3) stesa di tappetini d'usura con vibrofinitrice e successiva rullatura, eventualmente previa fresatura di tratti di sedime stradale, da effettuarsi su strati di binder eseguiti da ditte terze nell'ambito di interventi di rinnovo od estensione rete.
- 4) Sono compresi nei lavori oggetto del contratto:
 - eventuali tagli delle pavimentazioni con disco diamantato, demolizioni con estrazione dei materiali delle pavimentazioni stradali ammalorate, regolarizzazione del fondo e formazione di eventuali cassonetti;
 - eventuale fresatura di incasso di profondità variabile ma non inferiore a 3 cm;
 - esecuzione del tappetino d'usura previa bagnatura dei bordi;
 - trasporto alle pubbliche discariche e/o impianti di frantumazione dei materiali di risulta, compreso il trasporto a depositi provvisori da costituirsi a cura e spese dell'Impresa, dei materiali di scavo che a giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti materiali e loro trasporto ed impiego;
 - eventuali opere murarie accessorie necessarie per il completamento dei lavori oggetto dell'appalto;
 - messa in quota dei chiusini esistenti di varia tipologia e proprietà;
 - trasporti vari.
- b. Gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma devono intendersi tutti i lavori indicati nel presente Accordo Quadro, che, in base alle necessità della stazione appaltante, saranno dettagliati nei contratti applicativi (ordini di lavoro) dove verrà precisato l'oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio data fine).
- c. L'elenco dei comuni di cui all'allegato A potrà eventualmente essere integrato nel corso dell'Accordo Quadro a seguito dell'acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso nuovi comuni del territorio anzidetto senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.
- d. I lavori necessari sono stimati su base statistica risultante dalla contabilità degli anni precedenti ovvero:
 - mq 10.000 di fresatura stradale;
 - mq 12.800 di tappetini d'usura stradali con vibro finitrice
 - mq 2.700 di tappetini d'usura stradali stesi a mano;
 - mq 170 di pavimentazioni in porfido.

I suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, poiché gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all'atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti nei contratti applicativi denominati "Ordine di lavoro (O.D.L.) trasmessi via fax o via e-mail rispettivamente al numero o all'indirizzo indicati dall'Appaltatore.
- e) Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in particolare dalla specifica tecnica ACEA STA 25001/4 (Allegato B del capitolato) delle quali tutte l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell'arte; l'appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi. Gli oneri per l'approntamento del cantiere stradale, inteso anche come dislocazione della segnaletica necessaria e prevista dal codice della

strada, sono compresi nelle spese generali a carico dell'appaltatore e non trovano quindi corrispondenza nell'elenco prezzi di contratto.

Il compenso per trasferimento macchine è remunerato soltanto nel caso di intervento a "spot" cioè per interventi nello stesso comune inferiori a 10 buche e in tale caso viene remunerato in economia il trasferimento dell'autocarro in base a prezzi del nolo autocarro secondo il prezzario regionale parte integrante del presente Accordo Quadro.

L'Impresa deve assicurare la disponibilità operativa per gli interventi urgenti entro le 24 ore. L'Impresa deve disporre di personale, mezzi e macchinari idonei a dare compiuti i lavori in tempi brevi ed a regola d'arte. ACEA si riserva la facoltà di non impiegare tutti i mezzi messi a disposizione dall'Impresa e per questo l'Impresa non può richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro. La tipologia di mezzi da utilizzare per ogni specifico lavoro dovrà essere concordata ed approvata preliminarmente dalla DL.

Gli interventi saranno oggetto di programmazione congiunta ACEA-Impresa con cadenza bisettimanale; tutti i lavori non prevedibili e non programmabili verranno comunicati all'impresa al momento del loro manifestarsi e contestualmente verranno concordati con la DL i tempi di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti come previsto all'art.119 del RG.

2. Ammontare dell'Accordo Quadro

L'importo dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro a base di gara ammonta a 299.985,20 € IVA esclusa, di cui: 287.985,20 € per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara e 12.000,00 € per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

3. Tipologia dell'Accordo Quadro e prezzi

L'Accordo Quadro è stipulato interamente a **misura** ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e l'elenco prezzi allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

I prezzi che si riferiscono alla manodopera, ai cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte e la Valle d'Aosta – Settore Infrastrutture di Torino, relative alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per la Provincia di Torino.

Per l'edizione di Dicembre 2012 dell'elenco prezzi regionale, valida per l'anno 2013, i valori di manodopera utilizzati all'interno delle voci analizzate sono quelli corrispondenti, all'aggiornamento della Commissione succitata, al I semestre 2013.

Resta inteso che sarà possibile far ricorso a prestazioni di manodopera in economia esclusivamente per quei piccoli lavori non eseguibili/computabili altrimenti in ragione delle loro caratteristiche e dimensioni. Tutti i lavori per la cui contabilizzazione si dovrà far ricorso a prestazioni di manodopera in economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comunque, essere sempre soggetti a preventivo accordo e autorizzazione della D.L. e la loro esecuzione sempre svolta sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione dei lavori avverrà esclusivamente secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, mediante applicazione dei relativi prezzi unitari contrattuali di riferimento, anche se non remunerativi dei costi effettivamente sostenuti.

I prezzi della manodopera da applicare in fase di contabilità dei lavori sono quelli del contratto provinciale di lavoro in

vigore il giorno dell'appalto, aumentati del 24,30 % per spese generali ed utili d'impresa.

Per le prestazioni di manodopera in economia il ribasso offerto sarà applicato soltanto alla maggiorazione del 24,30% sopra citata.

I prezzi unitari dell'elenco prezzi di progetto sono desunti dal vigente Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione dicembre 2012 valida per l'anno 2013 che si ritiene applicabile ancorchè non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di prezzo simili si applica quella espressamente contenuta nell'elenco prezzi di progetto.

I prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all'attività svolta da ciascuna impresa cioè DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, etc).

Nelle lavorazioni compiute, anche se il prezzo unitario di riferimento sarà comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio l'autista nel caso di nolo a caldo di autocarro) il ribasso offerto sarà sempre applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza alcun scorporo. Il calcolo dell'incidenza della manodopera è stato eseguito unicamente al fine della valutazione della congruità dell'offerta nonché degli importi da segnalare agli enti previdenziali ed assicurativi.

Gli oneri per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dal PSC alla voce oneri aggiuntivi, viste le caratteristiche dell'Accordo Quadro (interventi non predeterminati), verranno contabilizzati a consuntivo delle effettive quantità impiegate secondo i prezzi contenuti nel PSC.

Gli oneri per l'approntamento del cantiere stradale sono compresi nelle spese generali a carico dell'appaltatore e non trovano quindi corrispondenza nell'elenco prezzi di contratto.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo dell'intervento, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale conoscenza dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'impresa ad accompagnamento dell'offerta, ai sensi dell'art. 106 comma 2, RG.

ACEA si riserva la facoltà di scorporare quota parte dei lavori, affidandone l'esecuzione ad altra Impresa od eseguendoli in proprio senza che l'Impresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facoltà l'Impresa sarà sollevata da ogni responsabilità relativa.

La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata da ACEA anche nell'eventualità di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso l'ACEA non riconoscerà alcun compenso, ma avrà la facoltà di rivalersi sull'Impresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori eseguiti e dalla cauzione.

L'Impresa dà atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorità e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisorie eventualmente già eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista l'esecuzione e in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.

I prezzi del presente Accordo si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro; non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile. E' fatto salvo il disposto dell'art. 133, D.Lgs. 163/2006.

Dovendosi eseguire attività non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione

Piemonte, vigenti alla data dell'Accordo Quadro, con applicazione del ribasso offerto per l'Accordo Quadro, e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163, RG.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto in precedenza, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- a) Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) Somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) Eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) Somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) Somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, secondo il caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del RG e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG3." Detta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B del RG.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Ai sensi degli artt. 107-108-109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da tali articoli e dall'art 170 dello stesso RG.

5. Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha la durata di **730 giorni** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori **e comunque valido fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.**

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico servizio, l'Impresa si impegna a proseguire nell'esecuzione del contratto qualora la Società ne ravvisi la necessità, oltre la scadenza prevista sino all'effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale non potrà essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e modalità previsti dal presente Capitolato, senza che l'impresa possa vantare compensi aggiuntivi.

Durante tale periodo di proroga contrattuale saranno applicati prezzi, patti e modalità previsti dal presente Capitolato, senza che l'impresa possa vantare compensi aggiuntivi.

In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, ACEA P.I. SPA avrà facoltà di recedere immediatamente dall'Accordo Quadro senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

6. Requisiti dell'appaltatore

L'Impresa deve assicurare la disponibilità continua di n.1 (una) squadra operativa dotata dei mezzi ed attrezzature necessari ad eseguire i lavori, e di una seconda squadra operativa anch'essa dotata di mezzi ed attrezzature necessari ad eseguire i lavori (su espressa ed occasionale richiesta della D. L. con congruo preavviso), tutti condotti da sufficiente numero di addetti idonei alla mansione.

L'organizzazione del personale è a completo carico dell'Appaltatore.

L'Impresa fornirà ad ACEA l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità e esperienza; l'esecuzione degli interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. L'Impresa è comunque responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.

L' Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi.

Ferme restando le responsabilità in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dalla D.L.

Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo apposto in modo visibile.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste dal contratto dovranno risultare in disponibilità dell'Appaltatore che è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant'altro necessario.

Ogni squadra deve essere adeguatamente dotata dei mezzi ed attrezzature successivamente elencati

E' fatto esplicito obbligo all'Appaltatore di comunicare l'indirizzo mail, i numeri di 1 telefono fisso e di 2 cellulari ai quali sia possibile reperire l'Appaltatore stesso o persona di fiducia, in grado di ricevere gli ordini di lavoro e di disporre l'immediata attuazione degli interventi. Non è ammesso l'uso della segreteria telefonica.

L'Impresa deve inoltre assicurare la disponibilità continua, per tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature di seguito riportati:

- autocarro ribaltabile per l'approvvigionamento dei materiali ed il trasporto degli inerti a scarica e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori;
- minipala di potenza non inferiore a 20 HP, con i seguenti accessori: benna frontale, fresatrice/scarificatrice a freddo, spazzatrice meccanica;
- macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta;
- rullo vibrante semovente con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- piastra vibrante;
- vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, larghezza minima di lavoro utile riducibile fino alle dimensioni di 150 cm;
- spruzzatrice di leganti stradali;

- automezzi furgonati per il trasporto di materiali ed attrezzature;
- attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo;
- gruppo elettrogeno trasportabile per lavori in assenza di tensione (220 V - > 1,5 kW);
- motocompressore con martelli pneumatici e carotatrici pneumatiche;
- attrezzature ordinarie per scavo a mano, chiavi fisse e a snodo, taglia tubi, flessibili;
- trapano portatile a rotazione e percussione per lavori pesanti – potenza almeno 750W;
- segnaletica stradale costituita da segnali stradali, barriere fisse e mobili, coni di gomma, segnalazioni luminose, impianto semaforico mobile, tutto conforme al nuovo codice della strada;
- dispositivi di protezione individuale (dpi) indicati sul PSC per tutte le maestranze presenti nel cantiere;
- cerca chiusini per la rilevazione di tombini sulla rete;
- navigatore per automobile;

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste dal contratto dovranno risultare in disponibilità (o in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio) dell'Appaltatore che è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant'altro necessario.

L'appaltatore dovrà dimostrare dopo l'aggiudicazione provvisoria di avere la disponibilità di tutte le maestranze e delle attrezzature e degli automezzi richiesti e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Pertanto l'Appaltatore dovrà presentare l'elenco del personale che interverrà nei lavori e servizi (corredato di mansione ed esperienza lavorativa), l'elenco dei mezzi e attrezzature richiesti dal presente capitolato, nonché copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina inserita in tale elenco. ACEA P.I. S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi e le attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta il personale, i mezzi e le attrezzature non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con l'aggiudicazione definitiva e quindi con la formalizzazione dell'Accordo Quadro.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.

Qualora qualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovrà essere sostituito dall'appaltatore entro il termine assegnato.

L'organizzazione degli automezzi e degli attrezzi è a completo carico dell'Appaltatore.

Le prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni.

In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e tutti i mezzi messi a disposizione dall'Impresa e per questo l'Impresa non può richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti come previsto all'art.136 del D.Lgs. 163/2006.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall' Appaltatore dovrà essere compiuta con cura in modo da evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997 e s.m.i., del D.Lgs n. 99 del 27/01/1999 e D.Lgs n.152 del 03/04/2006.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

7. Interpretazione dell'Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità dell'Accordo Quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

8. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro – Norme vincolanti.

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - b) Il capitolato speciale d'appalto;
 - c) Le specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato;
 - d) Il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC);
 - e) L'elenco dei prezzi unitari;
 - f) Il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
 - g) Il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.
2. Sono contrattualmente vincolanti:
 - a) Tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D.Lgs. 163/2006;
 - il Regolamento generale DPR 207/2010 (RG).
 - il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)
 - b) Le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.
 - c) Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - d) Il DPR 177/2011.
3. Non fanno invece parte dell'Accordo Quadro e sono estranei ai rapporti negoziali i documenti progettuali non citati al punto 1, in particolare il computo metrico estimativo.

9. Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, RG, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna:

- Della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione;
- Della disponibilità dei siti;
- Dello stato dei luoghi e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accertate in sede di offerta;
- Del permanere di tutte le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Dà quindi atto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell'appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell'Accordo Quadro.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'Accordo Quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Al fine della stipulazione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica richiesta della stazione appaltante. In particolare dovrà presentare la cauzione definitiva, le polizze assicurative e il piano operativo di sicurezza (POS).

10. Morte o fallimento dell'appaltatore.

1. In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.
2. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006.
3. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
4. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di interpello di cui all'art 140, D.Lgs. 163/2006.

11. Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

1. L'appaltatore per ogni effetto dell'Accordo Quadro elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo in luogo e ufficio diverso dalla sede dell'ACEA. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L'Impresa dovrà fornire alla Società i recapiti telefonici presso il quale sarà possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, CG, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà

essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere tempestivamente notificata alla Società Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Società Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.

3. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, CG, è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento.
4. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4, CG, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore di cantiere cura in particolare l'attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.
6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. L'elezione del domicilio di cui al comma 1 e i nominativi di cui ai commi 2, 4, 5 devono essere comunicati in forma scritta alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. Ogni variazione del domicilio o della persona deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

12. Direzione Lavori per conto del Committente

1. Il Direttore dei lavori è preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e all'Accordo Quadro, in particolare cura l'accettazione dei materiali.
2. Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici dell'Accordo Quadro e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento dell'Accordo Quadro.
3. I controlli e le disposizioni del D.L. non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale, l'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti. All'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che è comunque tenuto a valutare, e di disposizioni della D.L. E' fatto altresì salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.
4. Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006, al CG e al RG.
5. La D.L. ha la facoltà di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere ritenute inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte

dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

6. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.
7. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo Quadro e del presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni dell'Accordo Quadro. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
9. Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull'intervento per conto del Committente.

13. Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e con le procedure di cui all'articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

- a) Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006 ed esperite le relative procedure.
 - b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro;
 - d) Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - e) Penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.
- 2 La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 e le inadempienze della fattispecie elencata all'art. 21 si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere l'Accordo Quadro in danno ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
 - 3 Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 145 del RG.
 - 4 L'appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione secondo l'Accordo Quadro; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

- 5 L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti economici saranno regolati con le modalità di cui all'Art. 39 – Rapporti economici conseguenti a esecuzione d'ufficio e risoluzione dell'Accordo Quadro.
- 6 La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 163/2006.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

14. Consegna e inizio dei lavori – documenti da presentare

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale Accordo Quadro, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro e ai sensi degli articoli 153 e seguenti del RG, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il Responsabile del procedimento può autorizzare, con specifico atto motivato, la consegna anticipata dei lavori ai sensi degli artt. 153 e 154 del RG.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere l'Accordo Quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Dal giorno della consegna grava direttamente sull'appaltatore ogni responsabilità in merito ai lavori, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere e a terzi.
5. Prima dell'inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante la documentazione di legge e in particolare:
 - polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 125, RG);
 - piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/2006);
 - documentazione previdenziale (D.Lgs. 163/2006, art. 118, comma 6) di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, inclusa la cassa edile;
 - dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

- dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
 - nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui al Decreto n. 81 del 2008;
 - accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - documentazione di cui all'art. 11 precedente (domicilio, ecc.);
 - documentazione connessa a eventuali subappalti.
6. Nel caso di consegna anticipata di cui al punto 2, il D.L. indicherà i materiali e le lavorazioni da iniziare con urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento dell'Accordo Quadro per causa dell'appaltatore le opere eseguite dovranno essere riconosciute ai sensi dell'art. 2041 del CC. In tal caso l'importo da liquidarsi sarà determinato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara con applicazione del ribasso offerto con l'ulteriore detrazione del 10%.
7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree e immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

15. Termini per l'ultimazione dei lavori.

L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle necessità della Società come rappresentate in base ai dati statistici degli anni precedenti, pertanto l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità continua delle squadre operative composte come precisato all'art.6 e dei mezzi richiamati nel medesimo art. 6.

Gli interventi saranno oggetto di programmazione congiunta ACEA-Impresa con cadenza settimanale al venerdì di ciascuna settimana per quella successiva. Tutti i lavori e servizi non prevedibili e non programmabili saranno comunicati all'impresa al momento del loro manifestarsi e contestualmente saranno concordati con la DL i tempi di esecuzione.

Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in **730 giorni naturali e consecutivi**, e comunque sino ad esaurimento dell'importo contrattuale, ciascuno dei lavori e servizi appaltati dovrà essere condotto in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal programma lavori periodicamente predisposto.

Il programma approvato non vincola ACEA, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche; esso è impegnativo invece per l'Impresa, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

L'esecuzione dei lavori e dei servizi deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'area di cantiere affidate ad altre ditte con le quali l'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano le penali di cui all'art 20.

I maggiori costi eventualmente derivanti dall'esecuzione d'ufficio, saranno addebitati all'Impresa all'atto dell'emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell'appaltatore sull'inizio dei lavori e servizi e sull'esecuzione degli interventi calendarizzati nell'ambito della programmazione congiunta ACEA- Impresa troverà applicazione la procedura di

esecuzione in danno di cui al successivo art. 40 ed eventualmente di rescissione dell'Accordo Quadro prevista dall'art. 13.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori e servizi o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

16. Sottoservizi ed allacciamenti

E' fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di scavo presso le relative società, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento.

I danni alle condutture di proprietà di terzi saranno rimborsati direttamente dall'Impresa all'ente richiedente. ACEA ha facoltà, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, di trattenere direttamente l'ammontare richiesto da terzi proprietari, con immediata detrazione del credito residuo.

17. Ripristino di pavimentazioni stradali

La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi, nonché la costruzione di qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico acqua ed altre qualsiasi, dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni della STA 25001/4.

Il mantenimento delle opere eseguite ed il tempo utile per il ripristino sono fissati in particolare a p. 9.6 e 9.7 della stessa Specifica Tecnica.

L'Impresa pertanto è unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in seguito a tratti di strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati. La garanzia dei ripristini avrà durata di anni uno dalla data di favorevole collaudo da parte degli Enti competenti.

Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dalla citata specifica, richiamate al successivo art. 20 e saranno trattenute da ACEA con immediata detrazione dal credito residuo.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno addebitate all'Impresa in fase di contabilità ad ogni SAL.

18. Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione

Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

19. Sospensioni e proroghe

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e 159 del RG, con le modalità ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessità di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche e altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

2. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 158, e 159 RG si applica la disciplina dell'art. 160, RG.
3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione, al termine della quale sarà redatto verbale di ripresa.
4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall'art. 159.4 secondo periodo del RG.
5. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 158 comma 7, RG.
6. La durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori, salvo che la stessa non sia dovuta a cause imputabili all'appaltatore, quali l'interruzione disposta per inadempienza in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08.
7. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano almeno 45 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.
8. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione.
9. In deroga a quanto sopra la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di ultimazione, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche a proposito della specifica circostanza della tardività.
10. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. Nei casi di deroga il termine di 30 giorni è ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione, essa ha effetto retroattivo da tale ultimo termine.
11. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.
12. Si applicano le prescrizioni dell'art. 159 del RG.

20. Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.

Sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate.

1. L'intervento effettuato dall'Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente Accordo Quadro, comporterà l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di 260,00 € (duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.
2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di lavoro sarà applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00) per i successivi.
3. L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento, comporterà l'applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.
4. La mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite, fatte salve le conseguenti responsabilità dell'Impresa verso terzi, sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno d'immagine senza che l'Impresa possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura

di € 50,00 (euro cinquanta, 00) alla prima segnalazione, di € 100,00 (euro cento, 00) alla seconda segnalazione e € 250,00 (euro duecentocinquanta, 00) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite saranno trasmesse all'Impresa ed ad essa addebitate in sede di contabilità lavori.

5. Infine, fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea.

■ mancato uso di DPI	€	260,00	(duecentosessanta/00)
■ uso di vestiario indecoroso	€	260,00	(duecentosessanta/00)
■ uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA	€	260,00	(duecentosessanta/00)
■ mancata o incompleta installazione segnaletica stradale intervento	€	260,00	(duecentosessanta/00)
■ mancata o incompleta compilazione delle registrazioni e delle segnalazioni	€	260,00	(duecentosessanta/00)

6. La penale, pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta salva la facoltà di ACEA di rescindere l'Accordo Quadro in danno;
- b) nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 136 del D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o successivi oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale con le conseguenze previste all'art. 136 del D.Lgs 163/2006.

21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuata conduzione secondo gli specifici programmi dei singoli interventi ordinati o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 20, né per l'eventuale risoluzione dell' Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 13.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

22. Anticipazione e Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 non è dovuta alcuna anticipazione.
2. In merito alla revisione prezzi si richiama il disposto del precedente art. 3.

23. Pagamenti in acconto e a saldo

1. I lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno essere redatti entro il mese successivo. L'emissione da parte dell'Impresa delle relative fatture è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L'emissione del mandato di pagamento è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite l'acquisizione da parte della stazione appaltante di DURC e il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni del personale si rimanda a quanto previsto al successivo art. 38.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione dell'Accordo Quadro, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile.
 - c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e all'Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e all'Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.
5. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento che si riferisce all'acconto non può superare i 45 giorni a decorrere dal termine dei lavori e dalla presentazione di quanto richiesto ai commi precedenti. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
 6. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverrà entro novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalità dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 124-235 RG.
 7. In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 e 144 RG.
 8. Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
 10. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Capitolato Generale, ACEA effettuerà i pagamenti tramite Bonifico bancario, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

24. Cessione dell'Accordo Quadro e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie.

1. E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ed è motivo di rescissione dell'Accordo Quadro.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia nonché della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. Essa è altresì regolata dagli art. 3.3 e 3.4 del CG.
4. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si applicherà l'art. 116, D.Lgs. 163/2006; per il trasferimento e l'affitto di azienda si applicherà il medesimo art. 116 citato.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico riguardo ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione dell'Accordo Quadro, la documentazione antimafia (comunicazione o informazione) di cui al D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e alla legge 31/5/1965, n. 575, s.m.i. e norme collegate e richiamate, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.
6. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti di cui alla citata legge 31/5/65 n. 575, e successive modificazioni, si produrranno gli effetti previsti dal D.P.R. n. 252/1998 e norme collegate e richiamate.

25. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo IX del RG. Si applicano altresì i disposti degli art. 43 commi 6 e 8 e art. 184, RG.
2. Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a **misura** ovvero, sulla base dell'elenco prezzi di cui al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. La contabilizzazione dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

26. Valutazione dei lavori in corso d'opera

1. Le quantità di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nella raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali inerenti all'oggetto dell'Accordo Quadro.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'Accordo Quadro e accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del RG.
3. Ai sensi dell'art. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG.
4. Ferme le disposizioni del RG e del CG in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo per i manufatti da realizzare il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, è previsto il prezzo a piè d'opera; il loro accredito in contabilità prima della messa in opera sarà in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

27. Conto finale

Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. **45** dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200 comma 1, RG.

CAPO 5 – GARANZIE E RESPONSABILITA'**28. Garanzie**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questi richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.123 del RG, e dall'art. 40, D.Lgs. 163/2006, ove ne ricorrano gli elementi.
2. In caso si provveda alla costituzione della cauzione di cui trattasi mediante emissione di fidejussione, la stessa dovrà:
 - contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall'art. 123 del RG.
4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.
5. La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dalla legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123.1 del RG.
6. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 124 comma 3 del RG, con validità fino a collaudo definitivo.

29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; a esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi dell'art.165 del RG.
2. L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti di opere, anche pre-esistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 125.1 del RG.
3. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come da art. 125.1 del RG; tra i danni sono compresi anche quelli ambientali.
4. Secondo quanto previsto dall'art.125 del Regolamento, l'Impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà dichiarare sotto la sua piena responsabilità, prestandone la relativa documentazione, di aver stipulato le assicurazioni di legge per danni di esecuzione e RC verso terzi, con massimali non inferiori ai seguenti:
 - Polizza per danni di esecuzione (CAR): 300.000 €
 - RC verso terzi: 1.000.000 €

Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente capitolato, e a stipulare quelle assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente Accordo Quadro per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, e ditte/enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall'appaltatore.

L'Impresa dovrà immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei lavori.

Indipendentemente da ciò resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà risarcire tutti i danni provocati a persone o cose riguardo all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente ACEA da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese riguardanti la difesa.

L'Impresa dovrà dare comunicazione ad ACEA dell'avvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini.

E' esclusa ogni sua responsabilità solo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovute a fatti o negligenza di ACEA.

L'Impresa dovrà, con piena soddisfazione di ACEA, provvedere a tutte quelle assicurazioni che sono richieste dalla normativa vigente per proteggere se stessa e ACEA da tali reclami e azioni, e dovrà esibire alla stessa le copie delle relative polizze di assicurazione.

ACEA avrà diritto di richiedere l'ampliamento e adeguamento di dette assicurazioni qualora ritenesse insufficiente quelle esistenti. Qualora l'Impresa non vi provvedesse immediatamente ACEA avrà facoltà di provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Impresa, che rimane responsabile per il periodo di parziale e insufficiente copertura; ove ciò non fosse possibile e l'Impresa non vi provvedesse nel termine di 30 giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di disporre la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

5. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Si intendono a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.
6. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
7. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità e onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

30. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Committente ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132, D.Lgs. 163/2006.
2. Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 161.2, RG.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'Accordo Quadro quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162, RG.
5. Qualunque osservazione o reclamo che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio ex art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 che siano contenuti entro un importo non superiore ai limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo dell'Accordo Quadro stipulato.
7. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione dell'Accordo Quadro. L'importo in aumento riguardante tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario dell'Accordo Quadro e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
8. Salvo i casi di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante e i corrispettivi convenuti e le eventuali condizioni aggiuntive.
9. Nel caso di opere a corpo per la definizione delle eventuali varianti si farà riferimento ai principi definiti nella deliberazione 21/2/2002, n 51 dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. oppure in altri atti dell'Autorità per la vigilanza che dovessero essere emanati.

31. Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell'appaltatore, lavori in economia

1. Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune lavorazioni in variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento sarà utilizzato, l'Elenco Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore alla data dell'Accordo Quadro o, in difetto, le modalità di cui all'art. 163, RG.
3. Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186, RG, si giustificano mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate, potrà disporsi l'anticipazione dell'appaltatore mediante fatture.
4. Le fatture relative a tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmesse all'appaltatore che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni. L'importo netto di tali fatture, regolarmente quietanzate, sarà aumentato della percentuale fissa ed inderogabile del 24,30% (comprensiva del trasporto a piè d'opera e movimentazione, utili e spese generali, nonché gli interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta)
5. Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
6. L'ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall'appaltatore non potrà superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.

32. Norme generali sui materiali, difetti di costruzione, danni di forza maggiore

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del RG, 16 e 17, CG.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art. 18, CG.
5. Qualora occorranza danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art 166, RG.

33. Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simile, si applicano gli articoli 35 e 36, CG.
2. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono di proprietà del Committente e devono essere gestiti in accordo a quanto previsto dal DM n. 161 del 10.08.2012 e dai successivi decreti che normano i materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni.
3. Nel caso di smaltimento a discarica l'impresa dovrà:
 - a) essere in regola con le iscrizioni/abilitazioni previste dalla legge;
 - b) gestire, sorvegliare e controllare l'uso, la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il riutilizzo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;
 - c) segnalare alla Direzione lavori i materiali e le sostanze non contemplate in progetto;
 - d) effettuare tutte le registrazioni previste.
4. Nel caso di subappalto l'impresa appaltatrice dovrà verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto di quanto riportato al punto 3 precedente.
5. Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sarà depositato a distanza di circa m.2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni idrauliche. Il materiale sarà movimentato con impiego di escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi manuali per piccole quantità. Il deposito temporaneo avrà tassativamente durata al massimo di 48 ore.
6. Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono compensate con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
7. La remunerazione delle attività di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispondenza nelle voci di prezzo previste all'elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato indipendentemente dal luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazione. Sono comprese nel prezzo le attività amministrative connesse alla gestione del materiale di scavo.
8. Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantità effettivamente riportate sui documenti di trasporto
9. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**34. Norme di sicurezza generali**

La Ditta appaltatrice durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovrà provvedere di propria iniziativa all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire l'incolumità degli operai, del personale addetto ai lavori sotto qualsiasi forma e dei terzi.

Le opere ed i servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

L'Appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.lgs. 81/08.

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, nonché di contratto.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia; l'Appaltatore è tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Dovrà inoltre essere operante e tassativamente osservato il Piano della Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed art. 131 del D.Lgs. 163/06.

Nella determinazione dell'ammontare dell'Accordo Quadro si è tenuto conto dell'applicazione del piano di sicurezza; qualora per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere modificato, il Coordinatore per la Sicurezza, che vigilerà sull'osservanza del piano, notificherà le modifiche che si intendono accettate dall'Impresa.

L'appaltatore non può comunque iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

L'Impresa è tenuta a fornire per iscritto alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori l'elenco del proprio personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Impresa dovrà anche documentare il corretto utilizzo dei fondi destinati ai costi per la sicurezza con particolare riferimento alla formazione effettuata ed all'adozione dei DPI, attestando che la formazione sia congruente alle attività svolte.

L'Impresa è altresì, tenuta, per quanto espressamente disposto al 11° comma del D.Lgs. 163/2006, a comunicare immediatamente alla società appaltante, a mezzo del direttore dei lavori per tutti i contratti stipulati con subaffidatari (siano essi appaltatori, fornitori, ecc.), il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.

L'Impresa dovrà, inoltre, indicare un tecnico abilitato che a norma delle vigenti disposizioni assuma di fronte ad ACEA ed alle autorità tutte le responsabilità che competono all'effettivo Direttore di cantiere e che pertanto dovrà possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente: l'Impresa dovrà quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per iscritto ad ACEA il nominativo dello stesso, assicurando nel contempo che tale tecnico designato abbia piena

conoscenza delle norme che disciplinano l'Accordo Quadro. La posizione del Direttore Tecnico di cantiere potrà essere assunta dal Titolare dell'Impresa stessa qualora abbia i necessari requisiti. Al personale dell'ACEA ed alla Direzione dei Lavori, anche se in possesso dei titoli professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in alcun modo attribuite le responsabilità del Direttore Tecnico di cantiere, che spettano unicamente ed interamente alla persona all'uopo designata dall'Impresa.

L'ACEA comunicherà le proprie disposizioni relative alla esecuzione delle opere al nominato Direttore Tecnico di cantiere.

In particolare al Direttore Tecnico di cantiere competerà l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilità sua e dell'Impresa, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal codice della strada nonché delle norme specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc.) valide presso i cantieri.

L'appaltatore, inoltre, si impegna - anche con riferimento alle eventuali Imprese subaffidatarie - ad attuare e far attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli obblighi con i lavoratori autonomi ed i propri rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza. Qualora questi ultimi non dovessero essere stati nominati, per qualsiasi motivo, provvederà a rendere edotti i lavoratori dei contenuti di tutti i piani di sicurezza.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 D.Lgs 81/2008.

L'appaltatore è obbligato ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dagli artt. 94-95-96 nonché ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 18 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi della propria impresa, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza specifici del cantiere in cui opera. E' altresì soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

E' richiesto che il personale dell'Impresa appaltatrice disponga ed indossi nei casi previsti, almeno i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- Indumenti alta visibilità
- Casco Protettivo
- Cuffie o tappi di protezione acustica
- Scarpe con puntale antinfortunistico

Detti strumenti dovranno essere sottoposti alla verifica di adeguatezza da parte del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza.

La Ditta appaltatrice resta in ogni caso unica responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero dall'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore dovrà prendere sotto la propria responsabilità tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo da limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi, rispettando e garantendo tutte le servitù di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla realizzazione delle opere.

35. Piani di sicurezza

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006, è tenuto a depositare entro 30 gg dalla stipula del contratto, e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dalla Committente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Proposte in tal senso possono essere presentate anche in corso d'opera;
In nessun caso tali proposte possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti;
 - b) eventuali proposte integrative del DUVRI;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a). Tale POS è da prodursi anche nel caso in cui in cantiere operi un' unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.
2. Il piano operativo di sicurezza (POS) è di carattere generale per quanto concerne gli interventi ordinari. Qualora necessario caso per caso, qualora vi siano lavorazioni interessanti gli specifici cantieri che comportano situazioni particolari comunque necessitanti di integrazioni al piano di massima e di carattere generale, l'appaltatore dovrà presentare un piano operativo specifico, integrativo del POS, al direttore dei lavori. Sia il piano generale che quelli specifici dovranno evidenziare, rispetto all'appaltatore, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
3. Il DUVRI ed il POS formano parte integrante del contratto di Accordo Quadro, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Committente in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi e del DUVRI da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs 81/2008.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni al PSC comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata ed accettata dalla St. Appaltante, trova applicazione la disciplina delle varianti.
7. Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro dell'impresa esecutrice rispettando i contenuti minimi previsti all'articolo 6, del D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003; in particolare deve contenere, oltre alla precisa anagrafica del cantiere, i rapporti di valutazione del rumore, sostanze e preparati pericolosi, polveri, coordinamento con imprese e fattori esterni interferenti. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
8. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell'elenco prezzi di cui al PSC, verranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

CAPO 8 - SUBAPPALTO**36. Subappalto**

1. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto degli articoli 118 e 38 (per quanto disposto al comma 1 anche riguardo ai subappaltatori), D.Lgs. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste anche agli artt. 108-109-170 del R.G.
2. Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola e unica responsabile, nei confronti della Società Appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati.
3. La quota parte subappaltabile della categoria prevalente è in ogni caso non superiore al 30% come previsti dall'art. 170, 1° c. Regolamento.
4. Fermo restando che, ai fini del presente contratto, è considerato subappalto anche il rapporto avente le caratteristiche indicate all'11° comma dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006, tenuto conto dell'art. 170 del Regolamento, l'autorizzazione al subappalto è, in particolare, sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 118:
 - Che sia presentata apposita domanda dalla cui ricezione decorre il termine di 30 e/o di 15 giorni (salva proroga di ulteriori 30 e/o 15 giorni) per il rilascio dell'autorizzazione;
 - Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, in caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano dettagliatamente indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Società appaltante unitamente all'istanza e alla restante documentazione necessaria a ottenere l'autorizzazione (documentazione antimafia ex D.P.R. 252/1998 e L. 575/1965, s.m.i. e norme collegate e richiamate; possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c.).

Dal contratto di subappalto dovrà risultare che l'Impresa aggiudicataria praticherà, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

5. L'Impresa si atterrà, inoltre, alle disposizioni dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro.
6. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'appaltatore è tenuto all'obbligo previsto all'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. La mancata presentazione delle fatture quietanzate entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) può rendere concreto il grave inadempimento contrattuale ex art. 136 del D.Lgs 163/2006, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della garanzia fideiussoria.
7. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore, oltre che all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilità dei pagamenti.
8. In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all'Autorità giudiziaria e le sanzioni previste dall'art. 21, L. 646/82, s.m.i., la St. Appaltante è legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**37. Controversie**

1. Le controversie insorte nel corso dei lavori saranno risolte ai sensi degli artt. 240, 240 bis del D.Lgs. 163/2006, 190, 191 e 201 del RG.
2. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dagli artt. 190 e 191 del RG.
3. Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art. 191 del RG e del Titolo IX del RG. Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà il disposto dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte con le modalità del comma 1 sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente costituita dal Tribunale di Torino. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
5. L'organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e della Circolare Ministero LL.PP. 23/6/67 n 1643.
In particolare:
 - a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente:
 - le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località in cui si svolgono i lavori;
 - le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto all'art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006;
 - le norme di cui alla circolare Ministero LLPP n. 1643 del 23.06.1967 che si ritiene integralmente qui riportata.
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) È responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
 - d) È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006.
2. Inoltre:
 - a) A ogni stato di avanzamento e prima del collaudo la Stazione appaltante chiederà agli enti preposti il certificato DURC dal quali risulti l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi;
 - b) L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Società Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi dell'art 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006 che di altre norme sopravvenute in materia anche con riferimento alla solidarietà.

3. L'impresa dovrà esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.
4. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi si opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %. Se l'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, può provvedere la Società Committente con il fondo formato con detta ritenuta, ai sensi dell'art. 4.3 RG, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
5. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
6. Ai sensi dell'articolo 5 del RG, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo e l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né pretese alcuna.
7. La St. appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dell'art. 123 RG, della cauzione definitiva per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanze di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Può altresì richiedere la reintegrazione della cauzione a valere anche sui ratei dei SAL.
8. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
9. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun addetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione degli obblighi suddetti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa di euro 50.
10. In caso di inosservanza degli obblighi in argomento sarà facoltà di ACEA di chiedere l'immediata risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
11. In ogni caso l'Impresa si impegna a tenere indenne ACEA da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo o di sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.
12. L'Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. L'Impresa è comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.

39. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Qualora l'appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori o manifesti grave e negligente ritardo sul programma la stazione appaltante, oltre alla facoltà di disporre la rescissione del contratto ai sensi dell'art 136 del D.Lgs 163/2006, si riserva altresì facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni per le quali l'appaltatore è inadempiente.
2. A tal fine, esperite le procedure di cui all'art. 136 del D.Lgs 163/2006, commi 2, 4 e 5, la Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore la volontà di procedere all'esecuzione d'ufficio, mediante ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Durante l'esecuzione d'ufficio l'appaltatore è tenuto a custodire opere e materiali di sua proprietà, può vigilare sull'esecuzione senza però opporsi. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio e dei successivi oneri da porre a carico dell'appaltatore è dedotto dal SAL o in sede di collaudo.
5. Eseguito l'intervento, la Stazione Appaltante valuterà se riammettere l'impresa alle successive lavorazioni o deliberare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13 precedente.

40. Rapporti economici conseguenti a esecuzione d'ufficio e risoluzione di contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) Procedendo all'esecuzione dei lavori residui o per i quali l'appaltatore è inadempiente ad altra impresa esecutrice avente già contratto in essere con la stazione appaltante, oppure ricorrendo a nuovo affidamento. In tal caso sarà posto a base d'asta del nuovo Accordo Quadro l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio o in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'Accordo Quadro originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) Ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Accordo Quadro con esecuzione con altra ditta per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) le spese di ripetizione della gara, incluso l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Accordo Quadro eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) L'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e

diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4) ogni altro onere che la Stazione Appaltante abbia dovuto sopportare in causa della rescissione del contratto o dell'inadempienza esecutiva della ditta.

2. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di interpello di cui all'art. 140, D.Lgs. 163/2006.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

41. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio per la redazione del certificato di ultimazione, con le modalità dell'art. 229 del RG.
2. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159 comma 13 del RG.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia gratuita dell'opera a carico dell'appaltatore e gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante.
4. Entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori l'appaltatore deve consegnare alla stazione Appaltante tutte le certificazioni richieste dalla Legge. Si richiama quanto stabilito all'art. 23, Pagamenti in acconto e saldo - commi 3 e 6.

42. Controlli e verifiche

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento che si riferisce a impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32 RG.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

43. Certificato di Regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG.
5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

44. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche durante l'esecuzione dei lavori o subito dopo l'ultimazione dei lavori stessi, con le procedure dell'art. 230, RG.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che è comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna le opere immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti.

CAPO 11 - NORME FINALI

45. Oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, gli oneri di cui all'art. 32, RG:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;
 - f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
 - g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla

descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- b) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa secondo il contratto;
- c) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori.
- d) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- e) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;
- f) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Accordo Quadro e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g) La **pulizia del cantiere** e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
- r) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, compresi furti per i quali l'impresa dovrà stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- s) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- t) L'individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando l'Appaltatore responsabile di ogni eventuale danno;
- u) Il **mantenimento dell'accessibilità dei tombini** e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e successivamente alle lavorazioni;
- v) Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
- w) Il rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi.

4. **L'appaltatore è tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall'esecuzione delle opere e a seguire**

tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 11 precedente.
6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CG e 4 e 5 del RG.
7. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
8. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla D.L., in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali.

46. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

47. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) Le spese contrattuali;
 - b) Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) Le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del CG.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Accordo Quadro.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

48. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle richiamate all'art. 8 precedente, con le successive modifiche e integrazioni.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.
3. Per le specifiche norme tecniche l'appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale e nelle specifiche norme tecniche di settore, è soggetto alla raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali per la materia riguardante l'oggetto dell'appalto (parte B del presente).

49. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'Accordo Quadro, e i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 143, commi 1 e 2, e 144, del RG
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) Per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico poiché idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ALLEGATI

ALLEGATO A – Elenco dei comuni oggetto di intervento

AIRASCA
ANGROGNA
BIBIANA
BOBBIO PELLICE
BRICHERASIO
BURIASCO
CAMPIGLIONE FENILE
CANTALUPA
CAVOUR
CERCENASCO
CUMIANA
FENESTRELLE
FROSSASCO
GARZIGLIANA
INVERSO PINASCA
LUSERNA SAN GIOVANNI
LUSERNETTA
MACELLO
MASSELLO
OSASCO
PANCALIERI
PEROSA ARGENTINA
PINASCA
PINEROLO
PISCINA
POMARETTO
PORTE
PRAGELATO
PRAMOLLO
PRAROSTINO
ROLETTA
RORA'
ROURE
SAN GERMANO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SCALENGHE
USSEAUX
VILLAFRANCA
VILLAR PEROSA

PARTE B - SPECIFICHE TECNICHE

STA 25001/4 Specifica tecnica per l'esecuzione e la contabilizzazione degli scavi, rinterri, ripristini nei lavori di posa condotte

PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n° ../2014

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Pinerolo, Via Vigone, n. 42
C.F. e P.IVA 10751240010

telefono 0121/2361

telefax 0121/76665

ACCORDO QUADRO

**PER LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER IL
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE,
RINNOVO ED ESTENSIONE DELLE RETI IDRICHE GESTITE DA
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. NEL TERRITORIO DEI
COMUNI DEL PINEROLESE, PEDEMONTANO, PIANURA, VAL
CHISONE, VAL GERMANASCA, VAL PELLICE. ANNI 2014- 2015 –
LOTTO B**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA:

L'anno duemila....., il giorno del mese di, in Pinerolo, in una sala della sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA, in Via Vigone 42, senza la presenza di testimoni avendovi le parti di comune accordo rinunciato, fra il sig. Carcioffo ing. Francesco, nato a Varazze (SV) il 25/06/1949, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA in Via Vigone 42, il quale interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse di ACEA Pinerolese Industriale SpA, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante", codice fiscale e partita IVA nr. 05059960012, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Delegato, ed il Sig., nato a il, domiciliato per la carica in Via il quale interviene nella sua qualità di della ditta con sede legale in Via , partita IVA n., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, nel seguito del presente atto denominato "appaltatore" o semplicemente "Impresa";

PREMESSO CHE

- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in esecuzione dei compiti e funzioni assegnati, ravvisava la necessità di procedere all'individuazione di un prestatore d'opera per l'affidamento in appalto, per gli anni 2014-2015, di lavori di ripristino di pavimentazione per il completamento degli interventi di manutenzione, rinnovo ed estensione delle reti idriche gestite da ACEA Pinerolese industriale S.P.A. nei Comuni del territorio del Pinerolese, Pedemontano, Pianura, Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice ;

- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. è un'impresa pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 28, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 33 del predetto articolo;

- con determina del Consiglio di Amministrazione di ACEA Pinerolese Industriale SpA in data .../.../..... veniva approvato un capitolato di accordo quadro e connesse specifiche tecniche e un elenco prezzi unitari redatti in data "....." dal geom. Enrico CERESOLE, dipendente ACEA e responsabile dell'Esercizio reti acquedotto del Settore S.I.I., e da un P.S.C., con relativi allegati, analisi e valutazione dei rischi e stima dei costi della sicurezza, redatti in data dal sig., consulente esterno, con studio in, Via n°, presentati ai fini del conferimento in appalto dei lavori come a margine indicati, per un importo massimo stimato di 299.985,20 € oltre l'I.V.A., di cui € per oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e per la risoluzione/eliminazione interferenze derivanti dallo svolgimento di attività presso impianti ACEA;

- con medesima determina veniva disposto di procedere, trattandosi di lavori di manutenzione periodica continuativa non preventivamente quantificabili, alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore ai sensi degli artt. 59 e 220 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di cui agli atti tecnici come sopra approvati, mediante gara ad evidenza pubblica da formalizzarsi con il metodo della procedura aperta ai sensi degli artt. 220, comma 1 e 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a) stesso decreto; cioè con la procedura che prevede la presentazione di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara ed aggiudicazione all'impresa con l'offerta di maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- con il sopraindicato provvedimento si dava atto del finanziamento delle opere di cui trattasi tramite fondi propri di bilancio;

- in esecuzione al summenzionato provvedimento si è tenuta, in data, la relativa seduta di asta pubblica così come risulta dal verbale n. .../... dal quale consegue l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi alla ditta che ha offerto un ribasso del% sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente ad un prezzo finale di € ed € per oneri relativi alla sicurezza, e quindi per un importo complessivo di €, IVA esclusa;

con provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA n. .../... in data, è stato approvato l'esito della soprascritta gara di procedura aperta ed è stata pertanto confermata in via definitiva non efficace l'aggiudicazione dei lavori alla, con sede legale in Via, per l'importo contrattuale di € al netto dell'I.V.A., di cui € per oneri per la sicurezza, come sopra specificato;

- dal certificato della C.C.I.A.A. di Torino in data, intestato alla ditta verificato anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, non risultano stati di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione concordata e che tali condizioni non risultano essersi verificate anche nei 5 anni precedenti;

- dal medesimo certificato, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

- che dal certificato D.U.R.C. intestato alla ditta, datato, risultano assolti gli obblighi di regolarità contributiva di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e di cui alla legge 266/2002;

- che è stato dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, attraverso la presentazione, da parte della summenzionata ditta, dei restanti documenti di cui all'allegato XVII, stesso decreto;

- dal certificato del Casellario Giudiziale riferito al Sig., verificato in data, non risultano sussistere condanne passate in giudicato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 313/2002;

- sono state effettuate, in capo alla predetta impresa, le verifiche previste dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 207/2010, per accertare le possibili cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. e), h) ed m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., attraverso la consultazione del sito dell'Autorità di Vigilanza sui CC.PP. sotto la voce "casellario delle imprese – accesso alle annotazioni", riscontrando la regolarità della singola posizione;

- è stata verificata la regolarità fiscale mediante acquisizione del "Certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria" emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pinerolo in data

- ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 53/2010, sono state effettuate nei termini previsti le comunicazioni relative all'esito della gara riguardante i lavori in oggetto;

- pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo verificato il possesso, in capo alla summenzionata impresa, sia dei requisiti di carattere generale, sia dei requisiti di carattere speciale, che quelli tecnico-professionali, con Provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA n. .../... in data, è dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva come disposta con provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA n. .../... in data

- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ACEA Pinerolese Industriale SpA nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli specifici contratti (contratti applicativi), nei quali verranno precisati, di volta in volta l'oggetto dei lavori di manutenzione, gli importi ed il luogo di esecuzione;

- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato e l'elenco prezzi unitari, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

- ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.Lgs 207/2010 il responsabile tecnico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, coma sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa e gli atti e relativi allegati in essa richiamati, incluse tutte le dichiarazioni di scienza e di conoscenza di impegno contrattuale rese dall'appaltatore in fase d gara, che sono qui integralmente confermate come se letteralmente trascritte, atti e documenti tutti che esse dichiarano di ben conoscere, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di ACEA Pinerolese Industriale SpA dei singoli appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ACEA Pinerolese Industriale SpA nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di appalti specifici per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore, invece, si impegna ad assumere ed a eseguire regolarmente i singoli appalti che ACEA Pinerolese Industriale SpA, in attuazione del presente Accordo, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli appalti specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), del D.P.R. 207/2010 e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'appaltatore mediante la stipula di specifici contratti d'appalto, definiti "contratti applicativi", consistono in lavori di ripristino di pavimentazione per completamento degli interventi di manutenzione, rinnovo ed estensione delle reti idriche gestite da ACEA Pinerolese Industriale SPA, nel territorio dei comuni del Pinerolese, Pedemontana, Pianure, Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice, nel periodo di vigenza del presente accordo.

Oggetto dell'Accordo Quadro sono gli interventi di ripristino definitivo di pavimentazioni bitumate, in lapideo o simili, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato di appalto e relative specifiche tecniche e nell'elenco prezzi e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Accordo Quadro e nei relativi contratti applicativi.

L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante contratti applicativi tramite l'emissione di "Ordini di lavoro" da parte del responsabile del procedimento o suo delegato per singolo appalto che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalla data della relativa stipulazione o consegna dei lavori per due anni e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Alla scadenza dell'anzidetto termine l'Accordo cesserà di avere effetto.

Si considereranno validamente affidati gli specifici appalti per i quali sia stato emessa, entro il termine di scadenza dell'Accordo, il relativo Ordine di lavoro.

Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori appalti, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro, nelle more dell'espletamento di una nuova gara e per un periodo pari a mesi tre, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro della nuova Ditta e con modalità tali da garantire adeguato supporto ad ACEA Pinerolese Industriale Spa nel passaggio delle consegne.

Il termine di esecuzione delle singole attività oggetto degli Ordini di lavoro sarà indicato negli Ordini stessi.

ART. 4 – VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati per tutta la durata del presente Accordo Quadro è di € 299.985,20 (diconsi Euro duecentonovantanovemilanovecentottancinque/20).

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza nonché gli importi delle eventuali perizie suppletive e di variante, escludendo tutte le altre voci dei quadri economici.

Al raggiungimento del valore massimo stimato l'Accordo cesserà di avere efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

ART. 5 – NORME REGOLATRICI DELL'ACCORDO QUADRO

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato di Accordo Quadro e dal presente contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'appaltatore:

il Codice Civile – libro IV, titolo II, capo VII “dell'appalto”, artt. 1655-1677 (qui richiamato in modo abbreviato “c.c.”);

le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;

il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 207/2010 (qui chiamato in modo abbreviato “Regolamento Generale”);

il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 145/2000 (qui chiamato “Capitolato Generale d'Appalto”) per le parti non abrogate;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente Accordo Quadro;

le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

ART. 6 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED ELENCO PREZZI

Il capitolato d'appalto e l'elenco prezzi, allegati al presente contratto di Accordo Quadro sotto le lettere “A” e “B”, quali parti integranti e sostanziali del medesimo, contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno progettati, eseguiti e computati i singoli appalti.

In occasione degli affidamenti dei singoli appalti, il capitolato potrà essere adeguato alle specificità dei singoli interventi ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento.

Ai prezzi indicati nell'allegato elenco dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto pari al _____% (_____ virgola _____ per cento) dall'Appaltatore in sede di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Qualora in fase progettuale o esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al prezzario ufficiale della Regione Piemonte, anno 2013. In mancanza, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del DPR n. 207/2010. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

ART. 7 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso, all'indirizzo di

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifici bancari.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente da comunicarsi a cura della ditta

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'affidamento dei singoli contratti applicativi all'appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è concluso con un unico operatore economico.

In sede di affidamento dei singoli appalti, ove necessario, ACEA Pinerolese Industriale SpA potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I Contratti Applicativi per l'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno emessi da ACEA Pinerolese Industriale SpA di volta in volta, secondo le proprie necessità, nel corso della validità del presente Accordo. ACEA Pinerolese Industriale SpA invierà all'Appaltatore i file dei Contratti Applicativi e dei relativi allegati firmati digitalmente dal Responsabile del Procedimento o suo delegato, tramite posta elettronica, oppure, saranno anticipati via fax al numero all'indirizzo di Via cap. - I suddetti contratti avranno forma di ordinativo e si intenderanno vincolanti dalla data di ricezione del singolo contratto applicativo. L'intempestivo adempimento di quanto prescritto in ciascun contratto applicativo, darà diritto ad ACEA Pinerolese Industriale SpA ad applicare le penali come da successivo art. 12.

In tali contratti applicativi saranno fissate e dettagliate le attività di volta in volta richieste, gli eventuali documenti di base forniti, le modalità operative ed i tempi di esecuzione e consegna, l'inizio delle attività nonché il compenso previsto.

All'attivazione di ogni contratto applicativo, ove ne ricorrano le circostanze di legge, sarà allegata la relativa documentazione di sicurezza ed i relativi oneri.

L'inizio delle attività avverrà solo a valle dell'invio del contratto applicativo.

ACEA Pinerolese Industriale SpA ha facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del Contratto Applicativo, variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo stesso. In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad assicurare l'esecuzione del Contratto Applicativo agli stessi patti, prezzi e condizioni originariamente concordati, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto medesimo.

ACEA Pinerolese Industriale SpA è sempre in facoltà di ordinare una riduzione dell'oggetto dell'affidamento entro il limite di un quinto dell'importo del contratto applicativo senza che, in tal caso, nulla spetti all'affidatario a titolo di indennizzo. La volontà di avvalersi della facoltà di ordinare una riduzione dell'oggetto dell'affidamento

sarà comunicata tempestivamente all'affidatario e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo stabilito nel Contratto Applicativo.

ACEA Pinerolese Industriale SpA è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Affidatario della lettera o del fax con la quale ACEA Pinerolese Industriale SpA comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, ACEA Pinerolese Industriale SpA è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'affidatario ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.

ART. 9 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG3." Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., degli artt. 92, 107, 108 e 109. Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da tali articoli e dall'art 170 dello stesso R.G. approvato con D.P.R. 207/2010.

ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

I lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili riepilogativi di tutti i contratti applicativi portati a termine nel mese di riferimento, che dovranno essere redatti entro il mese successivo.

Ogni fattura deve riportare l'elenco dei vari "Ordini di lavoro" portati a termine nel mese di riferimento.

L'emissione da parte dell'Impresa delle relative fatture è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. Prima della liquidazione della fattura la stazione appaltante

verificherà la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC e verificherà il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, e dell'art. 5, del D.P.R. 207/2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverrà entro novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalità dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 124 e 235 del RG.

In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del R.G..

Il pagamento dei singoli SAL e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Capitolato Generale, ACEA Pinerolese Industriale SpA effettuerà di norma i pagamenti tramite Bonifico bancario, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i..

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – PENALI PER RITARDI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nei singoli Contratti applicativi, sono applicate le penali così come previste dall'art. 20 del Capitolato di Accordo Quadro e dall'art. 145, comma 3, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La penale, con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo indicato al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori sospesi a seguito di verbale e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può, comunque, superare il 10,00% dell'importo contrattuale medesimo, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno della Parte, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato di Accordo Quadro, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 30.

ART. 14 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

ART. 15 – REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Accordo Quadro fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

ACEA Pinerolese Industriale SpA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora venga accertata in capo all'Appaltatore la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative ai singoli appalti specifici fossero effettuate dall'Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- per inadempimento dell'Appaltatore di un contratto relativo ad un appalto specifico affidato in attuazione del presente Accordo Quadro;
- rifiuto o ritardo ingiustificati da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del contratto relativo ad uno specifico appalto;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da ACEA Pinerolese Industriale SpA;
- violazione dei divieti di cessione ai sensi del seguente art. 13 del presente Accordo Quadro.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 e le inadempienze della fattispecie elencata all'art. 20 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro si configurano come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere l'Accordo Quadro in danno ex art.136 del D.Lgs. 163/2006.

La risoluzione dell'Accordo Quadro nel caso di cui alla predetta lettera sub a), legittima la risoluzione anche dei singoli contratti d'appalto in corso di esecuzione. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. Negli altri casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, gli affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non vi ostino cause specifiche relative ai singoli contratti d'appalto.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, ACEA Pinerolese Industriale SpA avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti specifici.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dell'Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 17 - RECESSO

ACEA Pinerolese Industriale SpA, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, può recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, indipendentemente dallo stato di esecuzione dell'Accordo Quadro stesso.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Impresa con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso l'Impresa è tenuta a cessare l'esecuzione dei lavori.

L'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra la Società ACEA Pinerolese Industriale SpA o la Direzione Lavori e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno di competenza del Foro di Torino. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – RISERVE ED ACCORDO BONARIO

Qualora, l'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento attiverà le procedure per giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006. Ove non si pervenisse all'accordo bonario e l'impresa confermasse le citate riserve, la definizione delle controversie sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino.

ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

ART. 21 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- copia del Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, stesso decreto;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 (di data non anteriore a 90 giorni dalla presente);
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Impresa di accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento, da cui risulta la preventiva consultazione del R.L.S. così come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008;
- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e

Coordinamento di cui all'art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente Accordo Quadro.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART. 22 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R..

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 23 – DIVIETI DI CESSIONE - SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso.

L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo.

Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli appalti specifici con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

ART. 24 – LEGALI RAPPRESENTANTI E DIRETTORI TECNICI

Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che la rappresentanza della Società riguardante l'Accordo Quadro di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, restano affidate, giusta la nota in data _____ allegata al presente contratto sotto la lettera "_____" al Sig. _____ nato a _____ (_____) il _____ legale rappresentante della Società, lo stesso risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. _____ nato a _____ (_____) il _____, i quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e sostituiti da tali cariche senza l'esplicito consenso dell'Amministrazione appaltante.

ART. 25 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza

fideiussoria numero in data rilasciata dalla società Assicurazioni SpA, agenzia di, per l'importo di €, pari al, per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 26 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero in data rilasciata dalla società SpA, Agenzia di come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di € 300.000,00;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 1.000.000,00.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

La stazione appaltante avrà la totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra; eventuali clausole limitative di responsabilità per franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte e, se presenti, saranno comunque a totale carico dell'appaltatore.

ART. 27 – CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003

Con la firma del presente contratto, l'Impresa esprime il proprio consenso previsto dalla L. 196/2003 al trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalità connesse o strumentali al rapporto contrattuale, nonché il consenso alla comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale. Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n.196/2003.

ART. 28 - ALLEGATI

Si allegano, al presente atto:

- 1) Capitolato di Accordo Quadro;
- 2) Elenco prezzi unitari;
- 3) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 4) Piano Operativo di Sicurezza.

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell'Ufficio.

ART. 29 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, la presente scrittura privata è registrabile in caso d'uso.

Il presente atto ha cinque allegati il cui contenuto le parti dichiarano di conoscere, accettare ed essere conforme alla loro volontà.

Esso viene sottoscritto qui in calce ed a margine dei precedenti fogli.

Esso consta di fogli dattiloscritti su una sola facciata per pagine intere e fin qui della presente.

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

L'APPALTATORE